
Regolamento ISVAP n. 35 – note riepilogative

L'ISVAP ha emanato il Regolamento 35, sulla "Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi" semplificando le norme vigenti accorpandole in un unico testo unitario, dando attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 182 183 e 185 (Regole di contenute nel Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .

Il Regolamento si compone di 56 articoli, divisi in sei Parti:

PARTE I

disciplina le prescrizioni di carattere generale, quali le fonti normative, le definizioni utilizzate nel testo e l'ambito di applicazione.

PARTE II

suddivisa in tre Titoli, contiene le disposizioni relative agli obblighi di informativa.

- Titolo I, diviso in tre Capi, disciplina gli obblighi informativi relativamente ai prodotti assicurativi vita.
 - Capo I - disposizioni sull'informativa precontrattuale;
 - Capo II - informativa in corso di contratto;
 - Capo III - contratti qualificati come "etici" o "socialmente responsabili".

E' stata riformulata la norma in materia di obbligo di pubblicazione sul sito internet delle imprese, estendendo l'obbligo anche ai prodotti non più commercializzati, che potranno essere inseriti in un'apposita sezione del sito per agevolarne la reperibilità (articolo 4, comma 6).

Sono stati previsti specifici schemi di Nota informativa per i contratti con partecipazione agli utili e per i contratti di puro rischio.

Per le informazioni da rendere sui costi del contratto, oltre alle rappresentazioni di tutti gli oneri gravanti a qualsiasi titolo sul contraente, è stata prevista l'indicazione della quota parte percepita in media dagli intermediari.

Sono stati individuati i termini entro i quali le imprese di assicurazione sono tenute a fornire riscontro alle richieste di informazioni sull'evoluzione del rapporto assicurativo. è stato riaffermato l'obbligo di inviare agli interessati, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione sul termine di scadenza e sulla documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni.

Infine, anche per quanto previsto dalla legge 262/05, sono state inoltre dettate specifiche norme volte a prevedere, sia in fase precontrattuale sia in corso di contratto, che siano fornite al contraente informazioni tese ad illustrare le eventuali scelte di investimento indirizzate su prodotti qualificati come etici o socialmente responsabili.

- Titolo II - specificatamente dedicato alle norme da applicare ai prodotti assicurativi-finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, per consentire una facile individuazione di tutte le disposizioni relative agli obblighi di informativa in corso di contratto per le polizze unit linked, index linked e per le operazioni di capitalizzazione.
- Il Titolo III - obblighi informativi dei prodotti assicurativi dei rami danni, con l'obiettivo di fornire una disciplina generale omogenea con quella dettata per il comparto vita. Fanno eccezione i contratti a copertura dei grandi rischi (così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera r, del Codice delle Assicurazioni) e per i contratti per la copertura dei rischi agricoli stipulati in forma collettiva (decreto legislativo n. 102/2004) per i quali basta la consegna al contraente delle condizioni di assicurazione (art. 30, comma 1). Le disposizioni prevedono uno schema di Nota informativa definito uniforme per la generalità dei rami danni, ma che le imprese sono tuttavia tenute ad adattare in funzione della tipicità del ramo e della copertura offerta per richiamare l'attenzione sulle informazioni necessarie ad evidenziare i diritti e gli oneri a carico del contraente, le garanzie offerte e le obbligazioni assunte dall'impresa (allegato 6). Per le coperture infortuni, malattia e di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono stati predisposti degli specifici schemi di informativa precontrattuale (allegati 7,8,9); ove presenti clausole di indicizzazione dei premi e/o delle prestazioni assicurative nel corso della durata contrattuale, viene richiesto che la Nota informativa ne illustri il funzionamento mediante esemplificazioni numeriche. Si è anche tenuto conto della normativa intervenuta in materia assicurativa con riferimento alla possibilità di disdettare un contratto poliennale sulla base di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 99 del 23 luglio 2009. Nella Nota informativa le imprese dovranno inserire una specifica avvertenza in merito a tale diritto contrattuale. Se poi il contratto è l'insieme di più rami (es. globale abitazioni), ai fini di un'adeguata rappresentazione delle caratteristiche del contratto, le imprese devono predisporre la Nota informativa adeguatamente integrata con le caratteristiche dei singoli rami previsti nella garanzia.

PARTE III

Disciplina in materia di pubblicità dei prodotti assicurativi.

Le norme dispongono che la pubblicità si svolga nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e conformità rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si riferiscono e di riconoscibilità nella sua natura pubblicitaria rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.

Queste disposizioni ripercorrono le linee generali già tracciate dalla Circolare ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004.

E' stata inoltre introdotta un'apposita disciplina volta a regolamentare sia la pubblicità del rendimento conseguito dai prodotti di assicurazione sulla vita sia del rendimento delle gestioni separate.

Infine, con riguardo alla pubblicità dei prodotti assicurativi effettuata dagli intermediari, è stata prevista la vigilanza delle imprese di assicurazione finalizzata al rispetto della normativa da parte degli stessi prima della diffusione dei messaggi pubblicitari dei prodotti.

PARTE IV

Lingua da utilizzare per la redazione del contratto, con specifiche norme riferite ad alcune tipologie contrattuali al fine di unificare le disposizioni previste dalle circolari emanate nel tempo dall'Autorità, nonché di disciplinare gli elementi caratteristici di taluni prodotti.

PARTE V

Altre disposizioni, con la disciplina in materia di conflitto di interessi già prevista nella Circolare ISVAP n. 551/05. In particolare, per i prodotti di assicurazione sulla vita, al fine di non recare pregiudizio ai contraenti, è previsto che debbano essere riconosciuti agli stessi gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi percepiti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.

PARTE VI

Disposizioni finali, dove viene previsto che le norme entrano in vigore dal 1^a dicembre 2010.

Alcune innovazioni tra le più significative in senso pratico:

- a) divieto di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto (cosa fatta regolarmente da Banche e Società di leasing). L'autorità è intervenuta per *“risolvere alla radice il conflitto d'interessi dei soggetti, come le banche e gli altri intermediari finanziari, che, per proteggere il credito erogato agiscono nella veste di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso anche superiori all'80% del premio”*;
- b) *“rendere effettiva la portabilità dei mutui stabilendo i criteri per la restituzione di quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, creando le condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso”*. Dovranno quindi essere riportate in polizza i costi e le provvigioni percepite dall'intermediario per quel determinato contratto, agevolando, sul piano operativo, la portabilità dei mutui;
- c) per i contratti malattia è stata preclusa alle imprese la facoltà di recesso in caso di sinistro;

- d) obbligo per le imprese, per le polizze vita, di inserire nella Nota informativa notizie sulla propria situazione patrimoniale, indicando in particolare l'indice di solvibilità;
- e) per i contratti r.c. auto il Fascicolo informativo deve essere differenziato per autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti, e deve contenere esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad essi relative, al fine di fornire agli assicurati un'informazione mirata sulla tipologia di veicolo per il quale viene richiesta la copertura;
- f) per i rami danni si è intervenuti introducendo schemi standardizzati di Nota informativa per agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità. Viene richiesto in particolare di fornire chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la comprensione delle condizioni previste relative a franchigie, scoperti e massimi risarcimenti.

e di 9 allegati:

- Allegato 1 Schema di Scheda sintetica dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
- Allegato 2 Nota metodologica sul calcolo del Costo percentuale medio annuo
- Allegato 3 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
- Allegato 4 Schema di Nota informativa dei contratti di puro rischio
- Allegato 5 Documento informativo per le operazioni di trasformazione
- Allegato 6 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione dei rami danni
- Allegato 7 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Infortuni
- Allegato 8 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione Malattia
- Allegato 9 Schema di Nota informativa dei contratti di assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

che illustrano e danno indicazioni su come istruire le Note informative dei vari prodotti.